

Rep. N. 372 /2022

Reg. Concessioni N. 41/2022

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della società "Marina Arenella s.r.l." **avente ad oggetto il rinnovo e contestuale unificazione in un unico titolo delle licenze di concessione demaniale marittima n. 29/09 e della licenza suppletiva n. 21/12, porto di Palermo allo scopo di utilizzare mq 1.247,38 di area di banchina (di cui mq 1.042,00 assentiti con la licenza n. 29/09 e mq 205,38 assentiti con la licenza suppletiva n. 21/12) per la sosta di imbarcazioni in attesa di alaggio e/o varo, per il posizionamento di arredi vari (un chiosco prefabbricato, una torretta di controllo, una passerella, un palo dell'illuminazione, una colonnina per l'erogazione di energia elettrica,) e mq 4.408,80 di specchio acqueo per il posizionamento di n. 4 pontili galleggianti da utilizzare per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto esclusivamente nel periodo aprile/ottobre, nonché la variazione, ex art. 24, comma due, primo periodo Reg. Cod. Nav, allo scopo si svolgere presso l'area scoperta anche l'attività di somministrazione di cibi e bevande ai propri clienti.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaeventidue il giorno ventisei del mese di luglio (26.07.2022) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema

Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevità "AdSP", "Autorità" o "Ente";

- da una parte -

- Il Sig. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore*, della società "Marina Arenella s.r.l." con sede in Palermo, nella via Cardinale G. Massaia 7, P. I.V.A.:

04379790829, pec: marina.arenella@pec.it, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'attuale statuto societario, per brevità' chiamata anche "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti comparenti, della cui identità' personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorità' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- il Presidente dell'AdSP e' stato nominato con Decreto n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità' sostenibili;
- la società' "Marina Arenella s.r.l." e' titolare della licenza di concessione demaniale marittima n. 29/09 e della licenza suppletiva n. 21/12 allo scopo di utilizzare, rispettivamente, mq 1.042,00 di area di banchina destinata per la sosta di imbarcazioni in attesa di alaggio e/o varo, per il posizionamento di arredi vari (una passerella, un chiosco prefabbricato, una torretta di controllo, un palo dell'illuminazione, una colonnina per l'erogazione di energia elettrica); mq 4.408,80 di specchio acqueo per il posizionamento di n. 4 pontili galleggianti da utilizzare per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto

esclusivamente nel periodo aprile/ottobre, oltre a mq 205,38 di area scoperta in aggiunta a quelli assentiti con licenza n. 29/09, con scadenza il 31.12.2020, prorogate ex lege al 31.12.2021;

- con istanza prot. AdSP n. 11958 del 28.07.2021 (che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante) la società "Marina Arenella s.r.l." ha presentato istanza di rinnovo quadriennale ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e contestuale unificazione in un unico titolo concessorio della licenza n. 29/09 e della licenza suppletiva n. 21/12, istruito d'ufficio in rinnovo biennale con nota prot. AdSP n. 12159 del 02.08.2021;
- con successiva istanza prot. AdSP prot. n. 1174 del 22.01.2022 (che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante) la società Marina Arenella s.r.l. ha chiesto, altresì, la variazione, ex art. 24 comma due, primo periodo Reg. Cod. Nav. allo scopo di svolgere, presso l'area di banchina, anche l'attività di somministrazione di cibi e bevande ai propri clienti;
- in esito alla pubblicazione delle sopracitate istanze presso l'Albo Pretorio del Comune di Palermo e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime, non sono pervenute osservazioni e/o domande concorrenti;

- con nota prot. AdSP n. 2810 del 11.02.2022, e' stato richiesto il parere all'Area Tecnica dell'Ente, acquisito ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 2 della L. n. 241/90;
- e' stato acquisito il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Palermo, prot. AdSP n. 3134 del 16.02.2022;
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 61 del 29.04.2022;
- con nota prot. AdSP n. 9360 del 16.06.2022 l'AdSP ha richiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della societa' "Marina Arenella s.r.l.", ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. ed e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs 159/2011;
- il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 67.000,00 (sessantasettemila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione a mezzo di appendice di variazione n. 072070357 alla polizza n. 304015340, rilasciata dalla Allianz s.p.a in data 26.06.2012;
- l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 07.07.2022 (prot. AdSP n. 10483/22) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

VISTO la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 146/21 (convertito con l. n. 215/21) all'art. 199, comma 3, lett. b del D.L. n. 34/20 (convertito con l. n. 77/20), che prevede la proroga di ulteriori 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi dell'articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, concede alla società **"Marina Arenella s.r.l."** come in comparsa rappresentata che accetta senza riserva alcuna **il rinnovo e contestuale unificazione in un unico titolo della licenza di concessione demaniale marittima n. 29/09 e della licenza suppletiva n.**

21/12, allo scopo di utilizzare mq 1.247,38 di area di banchina (di cui mq 1.042,00 assentiti con la licenza n. 29/09 e mq 205,38 assentiti con la licenza suppletiva n. 21/12) per la sosta di imbarcazioni in attesa di alaggio e/o varo, per il posizionamento di arredi vari (un chiosco prefabbricato, una torretta di controllo, una passerella, un palo dell'illuminazione, una colonnina per l'erogazione di energia elettrica) e mq 4.408,80 di specchio acqueo per il posizionamento di n. 4 pontili galleggianti da utilizzare per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto esclusivamente nel periodo aprile/ottobre, meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", nonché la variazione, ex art. 24, comma due, primo periodo Reg. cod. Nav., allo scopo si svolgere presso l'area scoperta anche l'attività di somministrazione di cibi e bevande ai propri clienti.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01.01.2022 e con scadenza il 31.12.2024 (di cui anni 1 (uno) per effetto della proroga ex lege ed anni 2 (due) a titolo di rinnovo della licenza n. 29/09 e della licenza suppletiva n. 21/12), nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all' AdSP a titolo di

canone l'importo complessivo provvisorio di euro **107.690,67**
(centosettemilaseicentonovanta,67), di cui euro 35.896,89
(trentacinquemilaottocentonovantasei,89) a titolo di canone demaniale relativo
all'anno 2022, euro 35.896,89 (trentacinquemilaottocentonovantasei,89) a titolo di
canone provvisorio per gli anni 2023 e 2024.

Con la presente si da' atto che, con note prot. AdSP n. 2280 e n. 2272 entrambe del
04.02.2022, e' stato richiesto il pagamento del canone demaniale marittimo 2022 della
licenza n. 29/09 e della licenza suppletiva n. 21/12, rispettivamente pari ad euro
30.870,04 ed euro 5.026,85 che la societa' dovra' pagare entro il 15.09.2022, ai sensi
dell'art. 12 bis della legge 23.06.2014 n. 89.

Il citato canone sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici
determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,
coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo
aggiornamento a decorrere dal 2023, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto
Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potra'
dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40
del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli
dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o
da atti dell'Autorita' dell'AdSP adottate nel periodo di validita' del presente atto.

Art. 4) Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza, si dà atto che la società "Marina Arenella s.r.l." ha prodotto all'AdSP l'appendice di variazione n. 072070357 alla polizza n. 304015340, rilasciata dalla Allianz s.p.a in data 26.06.2012, dell'importo di euro 67.000,00 (sessantasettemila,00), rilasciata dalla Allianz s.p.a. in data 26.06.2012.

La società "Marina Arenella s.r.l." si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della

Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorita' ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della societa' ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta.

La presente concessione e' subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- che il concessionario richiedente assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
- che il concessionario si impegni a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;

- che il concessionario si obblighi a rimettere in pristino stato le aree scoperte e lo specchio acqueo oggetto del presente atto (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- che durante l'occupazione il concessionario non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- che il concessionario esegua l'attività nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa ambientale di cui D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- che il concessionario provveda a proprie cure e spese, se ed in quanto prescritto per legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'Autorità;
- che il concessionario si impegni al pagamento delle spese di energia elettrica e di manutenzione dell'impianto di illuminazione ricadente nell'area in concessione;
- che il concessionario provveda a propria cura e spese alla eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, idrico, etc.) in conformità alle regole dell'arte e alla specifica normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative "Dichiarazione di conformità" di cui alla legge 37/2008 s.s.m.i.;
- che il concessionario provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti norme di sicurezza e di

igiene del lavoro di cui al D.L.gs. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature secondo le “Direttive macchine” vigenti e adeguare gli impianti con riferimento al D.M. 37/2008;

- che l’esecuzione di eventuali lavori sia preventivamente sottoposta all’approvazione dell’AdSP;
- che il concessionario provveda alla pulizia ed alla manutenzione delle aree in concessione, provvedendo all’allontanamento dei relativi rifiuti secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui rifiuti;
- che durante l’occupazione il concessionario non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all’utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- che il concessionario provveda a delimitare lo specchio acqueo di cui alla presente licenza con apposite boe, se necessario anche luminose;
- che le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all’interno dello specchio acqueo in concessione senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;
- che il concessionario si impegni, ove improrogabili necessita’ lo richiedano, ad effettuare lo spostamento dei mezzi nautici ormeggiati per consentire l’esecuzione di lavori e/o operazioni portuali sulla banchina;

- l' utilizzo dello specchio acqueo dovrà essere effettuato nel pieno rispetto del piano d'ormeggio predisposto, con l'ulteriore precisazione che le imbarcazioni ormeggiate dovranno essere contenute all'interno dei posti barca del predetto piano di ormeggio senza invadere in alcun modo gli spazi destinati al transito ed alla manovra delle imbarcazioni;
- il concessionario dovrà ormeggiare i mezzi a distanza di sicurezza dal concessionario limitrofo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario è obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta, previa regolarizzazione catastale;
- che il richiedente provveda a dotare i locali in concessione di idonei contenitori per la raccolta differenziata ed alla relativa pulizia e manutenzione;
- il concessionario è tenuto a conferire i rifiuti appositamente differenziati e a corrispondere gli importi richiesti dal concessionario dei servizi di interesse generale del porto di Palermo, la società "O.S.P. s.r.l.", secondo le modalità approvate con Decreto dell'AdSP n. 6 del 17.01.2021;
- per quanto non espressamente previsto dal presente titolo concessorio, si rinvia alle condizioni/prescrizioni contenute nella licenza n.29/09 e nella licenza suppletiva n. 21/12 e agli obblighi del concessionario previsti nel Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

Art. 6) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima

occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o

situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

L'Associazione si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

Articolo 7) Esercizio diretto della Concessione

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 8) Casi di esonero di Responsabilità

L'Autorità non si assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l’Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 9) Elezione di Domicilio

Ai fini della presente concessione demaniale marittima la società “Marina Arenella s.r.l.”, elegge domicilio in Palermo, nella via Cardinale G. Massaia 7, pec: marina.arenella@pec.it.

Articolo 10) Norme regolatrici

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l’esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1984, n. 84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell’Ente.

Art. 11) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all’AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall’atto in oggetto.

Il presente atto si è perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 20 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 26 luglio 2022

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

Sig. [REDACTED] n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).